



Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma — Giovedì 23 novembre

Numero 214

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
all'estero (Paesi dell'Unione post): > > 120; > > 90; > > 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.
Il numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Per importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di contestati cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 186, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0,60 | per ogni linea di colonna e
Altri avvisi > 0,80 | spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in
testa al Foglio degli annunzi.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1922, n. 1454, che estende alle nuove Province le disposizioni relative alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1403, che approva le nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e di quelle differite relative ai versamenti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati, della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

REGIO DECRETO 8 settembre 1922, n. 1463, che sopprime la Commissione centrale dei valori per le dogane e stabilisce un nuovo sistema per la determinazione del valore delle merci agli effetti delle statistiche del commercio con l'estero.

REGI DECRETI nn. 1225, 1444 e 1445 rispettivi: modificazioni di statuto, e regolamento e ripartizioni di attività e passività tra Comuni.

DECRETO MINISTERIALE riguardante l'indennità da corrispondersi al presidente delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato istituite col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

Disposizioni diverse.

Ministero per gli affari esteri: Comunicato — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero per l'industria ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1454 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995;

Veduto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1822 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti gli impianti idroelettrici che siano costruiti nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 28 marzo 1920, n. 401, sarà accordata alla ditta concessionaria, una sovvenzione annua di lire quaranta (L. 40) per ogni cavallo nominale medio risultante dalla determinazione di concessione.

Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici decorrenti dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Art. 2.

La sovvenzione cesserà in ogni caso con la quota corrispondente dell'anno 1940.

Art. 3.

Per gli impianti compresi nell'art. 1, insieme con la sovvenzione indicata nell'articolo stesso, sarà anche accordata fino al termine previsto nell'art. 2 l'esenzione dell'imposta pigioni e casatico classi, nel riguardo degli edifici delle officine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica. Per lo stesso periodo di tempo, i medesimi edifici saranno del pari esenti dalle addizionali autonome alle imposte predette.

Art. 4.

Le facilitazioni del presente decreto si estenderanno solo ai nuovi impianti indicati nell'art. 1 e non ad impianti che costituiscono modificazioni e trasformazioni d'impianti preesistenti.

Art. 5.

Il Governo del Re potrà accordare su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, sovvenzioni in misura non superiore a quella fissata nel presente decreto, ad altri impianti di produzione di energia elettrica che nelle nuove Province non utilizzeranno sorgenti di energia comunque derivanti da uso di combustibili.

Art. 6.

A coloro che costruiranno ed eserciteranno nuove linee di trasporto dell'energia elettrica di tensione superiore a 2000 volts, saranno concesse a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di quindici anni le sovvenzioni seguenti:

a) per le linee aventi un peso di conduttore di rame di oltre 1000 chilogrammi per chilometro una sovvenzione annua di lire 0,15 per ogni chilogrammo di rame impiegato nel conduttore;

b) per le linee aventi un peso di conduttore di rame superiore a 500 chilogrammi e fino a 1000 chilogrammi per chilometro una sovvenzione annua di lire 0,20 per ogni chilogrammo di rame impiegato per il conduttore;

c) per le linee aventi un peso di conduttore di rame inferiore od uguale a 500 chilogrammi per chilometro una sovvenzione di lire 0,25 per ogni chilogrammo di rame impiegato nel conduttore.

Art. 7.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni di cui all'art. 6 ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame.

Anche i limiti di cui ai comm. a), b), c), saranno determinati in base al peso del conduttore di rame che sarebbe elettricamente equivalente al metallo adoperato.

Art. 8.

Per le linee di cui sarà iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921, la misura della sovvenzione sarà terminata di triennio in triennio con decreto Reale, proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto

col ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 9.

Ai Consorzi idraulici, di bonifica e di irrigazione soli od associati od ai privati agricoltori isolatamente, o riuniti in Consorzio, che dalla data del presente decreto derivino, con condutture proprie, energia elettrica di tensione superiore a 2000 volts, dalle reti di distribuzione alimentate da centrali elettriche per utilizzarla a scopo prevalentemente agricolo o di bonifica, possono essere accordate a partire dal giorno della messa in esercizio, e per la durata di quindici anni, le stesse sovvenzioni stabilite agli articoli 6, 7 ed 8.

Sarà inoltre concesso un contributo del 40% nelle spese d'impianto di cabine complete.

Art. 10.

Agli Enti e privati, di cui all'articolo precedente, potrà pure essere concesso un premio di L. 0,03 per kilowatteora, utilizzato esclusivamente per i lavori del terreno e di raccolta.

Tale premio sarà corrisposto annualmente per un periodo non superiore a dieci anni, ma non oltre il 1940.

Art. 11.

Tutti gli esercenti gli impianti elettrici la cui costruzione fu o sarà iniziata dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 28 marzo 1920, n. 401, che usufruiranno delle sovvenzioni o delle facilitazioni previste dal presente decreto, hanno l'obbligo di riservare una parte dell'energia prodotta sino al 10 per cento, da fornirsi al prezzo fatto all'utente più favorito a parità di prestazione, per usi agricoli e di bonifica o per piccole industrie campestri necessarie o integranti l'esercizio dell'agricoltura, qualora gli utenti come all'art. 9, costruiscano linee e cabine proprie

Art. 12.

La parte di energia da riservare, ai sensi dell'articolo precedente, sarà fissata dal Comitato del Consiglio di agricoltura, cui saranno aggregati un rappresentante del Consiglio superiore delle acque, ed uno della Direzione generale delle bonifiche, il capo dell'Ufficio di meccanica agraria ed uno o più tecnici specialisti.

La quantità di energia di cui sopra, sarà prescritta nella determinazione di concessione.

Se la quantità di energia riservata per ogni impianto non verrà richiesta od utilizzata tutta od in parte, dagli agricoltori o dai Consorzi, il concessionario sarà autorizzato dal Ministero di agricoltura a cederla per altri scopi con contratti di durata annuale.

Art. 13.

I Consorzi idraulici o di bonifica ed i Consorzi di agricoltura, soli od associati, potranno assumere, tenendo distinte le relative gestioni, la concessione e la costruzione di centrali elettriche per scopi di cui all'art. 9.

Art. 14.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dei bilanci passivi del Ministero dei lavori pubblici e di quello di agricoltura la somma occorrente per il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Presso la Cassa dei Depositi e prestiti è istituito un fondo speciale intitolato: « Fondo d'incoraggiamento alle applicazioni meccaniche ed elettriche in agricoltura ».

In tale fondo verranno versate le somme che si renderanno disponibili sui fondi anticipati, anno per anno, nel bilancio del Ministero di agricoltura in applicazione al presente decreto e quelle che pur si renderanno disponibili sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti le macchine agrarie.

I prelevamenti dal detto fondo vengono autorizzati con decreto del ministro di agricoltura.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

**FACTA — RICCIO — PARATORE — BERTONE —
BERTINI — TEOFILO ROSSI.**

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, numero 245;

Veduta l'istanza del 22 agosto 1922 presentata dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali allo scopo di ottenere l'approvazione Sovrana delle nuove tariffe

per la costituzione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale predetta in data 12 maggio 1922;

Veduto il R. decreto 30 agosto 1919, n. 1807, che approva le tariffe della già Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai;

Veduto il R. decreto 30 agosto 1919, n. 1808, che approva le tariffe e le condizioni generali di contratto per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie presso la Cassa Nazionale predetta;

Vedute le nuove tariffe;

Veduto il parere del Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e di quelle differite relative ai versamenti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati, deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nell'adunanza del 12 maggio 1922 e viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le nuove tariffe di rendite vitalizie immediate si applicano ai versamenti eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto; quelle di rendite vitalizie differite si applicano ai versamenti eseguiti dal 1º gennaio 1920, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie in corso al 31 dicembre 1919 si applica, per versamenti eseguiti dopo questa data, la tariffa del ruolo mutualità approvata col presente decreto se si tratta di assicurazioni a capitale alienato, ed invece la tariffa di cui all'allegato III del R. decreto 30 agosto 1919, numero 1808, se si tratta di assicurazioni a capitale riservato.

Le liquidazioni di rendite fatte fino al giorno della entrata in vigore del presente decreto restano inviate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

**Tariffa per la determinazione delle quote di rendita
(alla morte dell'iscritto i versamenti**

**Nell'ipotesi che la decorrenza della
versazione si stabilisca all'età di anni:**

**vitalizia a favore degli iscritti nel ruolo delle mutualità.
non sono restituiti alle famiglie.**

Età al giorno del versamento	55	Pensione annua corrispondente						al versamento unico di una lira pensione si stabilisca all'età di anni:						Età al giorno del versamento			
		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
6	0.983	1.079	1.181	1.286	1.426	1.574	1.744	1.939	2.165	2.425	2.757	3.108	3.532	4.048	4.672	5.431	6
7	0.942	1.028	1.125	1.234	1.353	1.569	1.661	1.847	2.063	2.313	2.607	2.953	3.354	3.857	4.451	5.173	7
8	0.899	0.981	1.073	1.173	1.286	1.431	1.585	1.763	1.988	2.207	2.487	2.818	3.218	3.680	4.246	4.936	8
9	0.853	0.937	1.025	1.125	1.237	1.366	1.514	1.633	1.870	2.103	2.375	2.690	3.055	3.514	4.055	4.713	9
10	0.820	0.895	0.979	1.074	1.182	1.305	1.446	1.607	1.775	2.013	2.283	2.570	2.927	3.256	3.873	4.502	10
11	0.783	0.854	0.935	1.028	1.129	1.246	1.380	1.535	1.714	1.922	2.168	2.454	2.796	3.205	3.693	4.259	11
12	0.747	0.816	0.893	0.979	1.078	1.190	1.316	1.466	1.630	1.835	2.068	2.343	2.669	3.069	3.531	4.104	12
13	0.713	0.778	0.852	0.934	1.028	1.135	1.258	1.399	1.562	1.781	1.974	2.226	2.547	2.929	3.309	3.917	13
14	0.680	0.743	0.812	0.891	0.981	1.083	1.200	1.334	1.490	1.671	1.883	2.138	2.430	2.735	3.214	3.730	14
15	0.649	0.708	0.775	0.850	0.935	1.033	1.144	1.272	1.429	1.593	1.795	2.083	2.317	2.635	3.084	3.562	15
16	0.618	0.675	0.738	0.819	0.891	0.984	1.092	1.212	1.354	1.518	1.711	1.938	2.208	2.531	2.921	3.393	16
17	0.589	0.649	0.704	0.772	0.849	0.928	1.009	1.155	1.290	1.447	1.690	1.847	2.104	2.412	2.783	3.295	17
18	0.561	0.612	0.670	0.735	0.808	0.883	0.950	1.100	1.229	1.370	1.553	1.759	2.004	2.207	2.631	3.081	18
19	0.534	0.588	0.638	0.700	0.770	0.850	0.942	1.048	1.170	1.313	1.476	1.675	1.903	2.167	2.524	2.934	19
20	0.509	0.555	0.607	0.668	0.733	0.800	0.897	0.997	1.113	1.249	1.407	1.591	1.816	2.082	2.402	2.793	20
21	0.484	0.528	0.576	0.634	0.693	0.770	0.852	0.949	1.059	1.185	1.329	1.517	1.728	1.981	2.286	2.657	21
22	0.460	0.492	0.539	0.593	0.653	0.732	0.811	0.892	1.008	1.130	1.273	1.442	1.643	1.884	2.174	2.527	22
23	0.438	0.472	0.523	0.573	0.631	0.707	0.772	0.853	0.958	1.075	1.211	1.372	1.563	1.791	2.087	2.463	23
24	0.416	0.454	0.492	0.545	0.600	0.662	0.734	0.816	0.911	1.022	1.151	1.304	1.488	1.703	1.965	2.289	24
25	0.396	0.432	0.472	0.518	0.570	0.630	0.693	0.776	0.866	0.971	1.095	1.240	1.413	1.619	1.869	2.172	25
26	0.376	0.410	0.449	0.493	0.542	0.590	0.653	0.737	0.823	0.923	1.041	1.179	1.343	1.539	1.777	2.063	26
27	0.358	0.393	0.427	0.468	0.516	0.560	0.619	0.671	0.763	0.859	0.971	1.121	1.277	1.464	1.689	1.963	27

**Segue Tariffa per la determinazione della quota di rendita
(alla morte dell'inscritto i versamenti**

vitalizia a favore degli iscritti nel ruolo della mutualità.
non sono restituiti alla famiglia.

Età al giorno del versamento	Pensione annua [corrispondente Nell'ipotesi che la decorrenza della										al versamento unico di una lira pensione sia stabilita all'età di anni :										Età al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70					
28	0.340	0.371	0.406	0.445	0.480	0.541	0.599	0.667	0.744	0.835	0.941	1.066	1.214	1.392	1.606	1.867	28				
29	0.323	0.353	0.386	0.423	0.466	0.514	0.570	0.634	0.708	0.794	0.894	1.013	1.154	1.323	1.527	1.775	29				
30	0.307	0.335	0.367	0.403	0.443	0.489	0.542	0.602	0.673	0.754	0.850	0.963	1.097	1.258	1.451	1.687	30				
31	0.292	0.319	0.349	0.383	0.421	0.465	0.515	0.573	0.640	0.717	0.808	0.916	1.043	1.196	1.380	1.604	31				
32	0.278	0.303	0.332	0.364	0.400	0.442	0.490	0.544	0.608	0.682	0.763	0.870	0.992	1.137	1.312	1.525	32				
33	0.264	0.288	0.315	0.346	0.381	0.420	0.465	0.518	0.578	0.648	0.730	0.827	0.943	1.080	1.247	1.449	33				
34	0.251	0.274	0.300	0.329	0.362	0.399	0.442	0.492	0.549	0.616	0.694	0.786	0.898	1.027	1.185	1.378	34				
35	0.238	0.260	0.285	0.312	0.344	0.380	0.420	0.468	0.522	0.585	0.660	0.747	0.851	0.976	1.126	1.309	35				
36	0.227	0.247	0.271	0.297	0.327	0.361	0.400	0.444	0.496	0.556	0.627	0.710	0.809	0.927	1.070	1.244	36				
37	0.215	0.235	0.257	0.282	0.310	0.343	0.380	0.422	0.471	0.529	0.596	0.675	0.769	0.881	1.017	1.182	37				
38	0.205	0.223	0.244	0.268	0.295	0.325	0.361	0.401	0.448	0.502	0.566	0.641	0.730	0.837	0.966	1.123	38				
39	0.194	0.212	0.232	0.254	0.280	0.309	0.343	0.381	0.425	0.477	0.538	0.609	0.694	0.795	0.918	1.067	39				
40	0.184	0.201	0.220	0.242	0.266	0.294	0.325	0.362	0.404	0.453	0.510	0.578	0.659	0.755	0.871	1.013	40				
41	0.175	0.191	0.209	0.229	0.253	0.279	0.309	0.343	0.384	0.430	0.485	0.545	0.626	0.717	0.828	0.962	41				
42	0.166	0.182	0.199	0.218	0.240	0.265	0.293	0.326	0.364	0.408	0.460	0.521	0.594	0.681	0.786	0.913	42				
43	0.158	0.172	0.188	0.207	0.228	0.251	0.278	0.310	0.346	0.388	0.437	0.495	0.584	0.646	0.746	0.867	43				
44	0.150	0.163	0.179	0.196	0.216	0.238	0.264	0.294	0.328	0.368	0.415	0.470	0.535	0.613	0.708	0.823	44				
45	0.142	0.155	0.170	0.186	0.205	0.226	0.251	0.279	0.311	0.349	0.393	0.445	0.508	0.582	0.671	0.780	45				
46	0.135	0.147	0.161	0.177	0.194	0.215	0.238	0.264	0.295	0.331	0.373	0.423	0.481	0.552	0.637	0.740	46				
47	0.128	0.139	0.153	0.167	0.184	0.203	0.225	0.251	0.280	0.314	0.354	0.401	0.458	0.523	0.604	0.702	47				
48	0.121	0.132	0.145	0.159	0.175	0.193	0.214	0.238	0.265	0.297	0.335	0.380	0.433	0.506	0.572	0.665	48				
49	0.115	0.125	0.137	0.150	0.165	0.183	0.202	0.225	0.251	0.282	0.318	0.360	0.410	0.470	0.542	0.630	49				

Nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni :

:

**Segue Tariffa per la determinazione della quota di rendita
(alla morte dell'inscritto i versamenti**

vitalizia e favore degli inseriti nel ruolo della mutualità,
non sono restituiti alla famiglia.

Eta al giorno del versamento	55	Pensione annua corrispondente Nell'ipotesi che la decorrenza della										al versamento unico di una lira pensione sia stabilita all'età di anni:							Eta al giorno del versamento
		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	—		
59	0.109	0.119	0.130	0.142	0.157	0.173	0.192	0.213	0.238	0.267	0.301	0.311	0.338	0.445	0.513	0.597	—	59	
51	0.103	0.112	0.123	0.135	0.148	0.164	0.181	0.201	0.225	0.253	0.285	0.322	0.367	0.421	0.485	0.565	—	51	
52	0.097	0.106	0.116	0.127	0.140	0.155	0.171	0.191	0.213	0.239	0.269	0.305	0.347	0.393	0.459	0.534	—	52	
53	0.092	0.100	0.110	0.120	0.132	0.146	0.162	0.180	0.201	0.226	0.254	0.288	0.328	0.376	0.434	0.505	—	53	
54	0.087	0.095	0.104	0.114	0.125	0.138	0.153	0.170	0.190	0.213	0.240	0.272	0.310	0.355	0.410	0.476	—	54	
55	0.082	0.089	0.098	0.107	0.118	0.130	0.144	0.160	0.179	0.201	0.226	0.257	0.292	0.335	0.387	0.449	—	55	
56	—	0.084	0.092	0.101	0.111	0.128	0.136	0.151	0.169	0.189	0.213	0.242	0.275	0.316	0.384	0.424	—	56	
57	—	—	0.087	0.095	0.105	0.116	0.128	0.142	0.159	0.178	0.201	0.228	0.259	0.297	0.313	0.399	—	57	
58	—	—	—	0.089	0.098	0.109	0.120	0.134	0.149	0.168	0.189	0.214	0.244	0.279	0.323	0.376	—	58	
59	—	—	—	—	0.092	0.102	0.113	0.126	0.140	0.157	0.177	0.201	0.229	0.262	0.303	0.352	—	59	
60	—	—	—	—	—	0.096	0.106	0.118	0.131	0.147	0.168	0.188	0.214	0.246	0.284	0.330	—	60	
61	—	—	—	—	—	0.099	0.110	0.123	0.138	0.155	0.176	0.200	0.230	0.265	0.308	—	61		
62	—	—	—	—	—	0.103	0.115	0.129	0.145	0.164	0.187	0.214	0.247	0.288	—	62			
63	—	—	—	—	—	—	0.107	0.120	0.135	0.153	0.174	0.198	0.230	0.268	0.303	—	63		
64	—	—	—	—	—	—	0.111	0.125	0.142	0.161	0.185	0.214	0.248	0.281	0.320	—	64		
65	—	—	—	—	—	—	0.116	0.131	0.149	0.171	0.193	0.230	0.265	0.303	0.340	—	65		
66	—	—	—	—	—	—	—	0.121	0.138	0.158	0.182	0.212	0.242	0.278	0.316	—	66		
67	—	—	—	—	—	—	—	0.127	0.145	0.167	0.195	0.227	0.259	0.291	0.328	—	67		
68	—	—	—	—	—	—	—	—	0.133	0.158	0.178	0.205	0.235	0.268	0.302	0.339	—	68	
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.139	0.162	0.190	0.220	0.250	0.282	0.312	—	69	
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.146	0.176	—	70	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la Pubblica sicurezza
LEO SBARBARO

**Tariffa per la determinazione della quota di rendita
(Avvenendo la morte dell'iscritto prima che sia liquidata
la pensione i versamenti fatti sono restituiti alla famiglia).**

N° al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente Nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:										Bta al giorno del versamento						
	65	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
6	0.894	0.975	1.055	1.167	1.282	1.413	1.563	1.736	1.935	2.167	2.438	2.757	3.135	3.533	4.133	4.735	6
7	0.852	0.923	1.014	1.111	1.221	1.346	1.489	1.653	1.842	2.032	2.320	2.623	2.983	3.414	3.932	4.462	7
8	0.811	0.884	0.965	1.053	1.162	1.281	1.417	1.573	1.753	1.963	2.208	2.497	2.89	3.248	3.741	4.339	8
9	0.773	0.842	0.920	1.007	1.107	1.220	1.349	1.497	1.689	1.885	2.101	2.375	2.701	3.030	3.553	4.127	9
10	0.736	0.802	0.876	0.959	1.053	1.161	1.284	1.425	1.533	1.777	1.979	2.260	2.569	2.935	3.353	3.924	10
11	0.700	0.763	0.833	0.913	1.003	1.105	1.222	1.356	1.511	1.691	1.901	2.149	2.413	2.791	3.217	3.731	11
12	0.667	0.725	0.793	0.869	0.954	1.051	1.162	1.280	1.437	1.605	1.808	2.014	2.323	2.655	3.053	3.545	12
13	0.635	0.691	0.755	0.827	0.908	1.000	1.106	1.227	1.367	1.529	1.719	1.948	2.208	2.525	2.905	3.369	13
14	0.604	0.658	0.718	0.786	0.854	0.951	1.051	1.167	1.309	1.454	1.634	1.847	2.034	2.390	2.761	3.201	14
15	0.575	0.626	0.683	0.748	0.821	0.905	1.009	1.109	1.235	1.382	1.553	1.775	1.991	2.270	2.623	3.049	15
16	0.547	0.595	0.650	0.712	0.781	0.850	0.951	1.055	1.174	1.314	1.476	1.668	1.894	2.165	2.461	2.857	16
17	0.520	0.565	0.618	0.677	0.743	0.818	0.904	1.003	1.116	1.243	1.403	1.584	1.769	2.036	2.366	2.711	17
18	0.495	0.539	0.588	0.644	0.706	0.778	0.859	0.953	1.061	1.186	1.333	1.505	1.709	1.953	2.246	2.592	18
19	0.471	0.513	0.559	0.612	0.672	0.739	0.817	0.906	1.008	1.117	1.268	1.423	1.623	1.854	2.132	2.470	19
20	0.448	0.487	0.532	0.582	0.639	0.703	0.776	0.861	0.958	1.071	1.202	1.357	1.511	1.760	2.024	2.344	20
21	0.426	0.464	0.506	0.553	0.607	0.668	0.738	0.818	0.910	1.017	1.142	1.289	1.463	1.671	1.921	2.224	21
22	0.405	0.441	0.481	0.526	0.577	0.635	0.701	0.777	0.865	0.963	1.085	1.224	1.359	1.536	1.823	2.110	22
23	0.386	0.419	0.457	0.500	0.549	0.604	0.666	0.738	0.821	0.918	1.030	1.162	1.318	1.505	1.729	2.001	23
24	0.367	0.399	0.435	0.476	0.522	0.574	0.633	0.702	0.780	0.871	0.978	1.103	1.251	1.418	1.611	1.898	24
25	0.349	0.379	0.414	0.452	0.496	0.545	0.602	0.666	0.741	0.828	0.929	1.047	1.188	1.355	1.556	1.849	25
26	0.332	0.361	0.393	0.430	0.471	0.518	0.572	0.633	0.704	0.786	0.882	0.994	1.127	1.285	1.476	1.707	26
27	0.316	0.333	0.374	0.409	0.448	0.493	0.553	0.602	0.669	0.746	0.837	0.943	1.069	1.210	1.400	1.618	27

**Sigues Tariffe per la determinazione delle quote di rendita
(Avvenendo la morte dell'inservito prima che sia liquidata**

vitalizia a favore degli inseriti nel ruolo dei contributi riservati.
la pensione i versamenti fatti sono restituiti alla famiglia).

Età al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente Nell'ipotesi che la tassozona della										al versamento un'eccezione di una lira pensione, sia stabilita all'età di anni:							Età al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
28	0.300	0.327	0.356	0.389	0.426	0.468	0.516	0.571	0.635	0.709	0.734	0.895	1.014	1.157	1.327	1.534	28	
29	0.256	0.311	0.338	0.370	0.405	0.445	0.491	0.543	0.603	0.673	0.754	0.849	0.962	1.097	1.258	1.454	29	
30	0.272	0.295	0.322	0.351	0.365	0.423	0.466	0.516	0.573	0.639	0.716	0.808	0.913	1.040	1.193	1.378	30	
31	0.259	0.281	0.306	0.334	0.366	0.402	0.443	0.490	0.544	0.606	0.679	0.765	0.868	0.986	1.131	1.305	31	
32	0.246	0.267	0.291	0.318	0.348	0.382	0.421	0.465	0.516	0.575	0.644	0.725	0.821	0.935	1.071	1.236	32	
33	0.234	0.254	0.277	0.302	0.331	0.363	0.400	0.42	0.470	0.546	0.611	0.698	0.778	0.886	1.015	1.171	33	
34	0.23	0.242	0.263	0.287	0.314	0.345	0.380	0.420	0.465	0.518	0.580	0.653	0.738	0.840	0.961	1.109	34	
35	0.212	0.230	0.250	0.273	0.299	0.329	0.361	0.399	0.442	0.492	0.550	0.619	0.699	0.793	0.911	1.050	35	
36	0.202	0.219	0.228	0.260	0.281	0.312	0.343	0.378	0.419	0.467	0.522	0.587	0.663	0.754	0.862	0.994	36	
37	0.192	0.208	0.227	0.247	0.270	0.296	0.326	0.359	0.398	0.443	0.495	0.556	0.628	0.714	0.816	0.940	37	
38	0.183	0.198	0.216	0.235	0.257	0.281	0.309	0.341	0.378	0.420	0.470	0.527	0.595	0.676	0.771	0.889	38	
39	0.174	0.189	0.205	0.223	0.244	0.267	0.294	0.324	0.359	0.399	0.445	0.500	0.564	0.640	0.731	0.841	39	
40	0.166	0.180	0.195	0.213	0.232	0.254	0.279	0.308	0.341	0.378	0.422	0.474	0.534	0.606	0.692	0.796	40	
41	0.158	0.171	0.188	0.202	0.221	0.242	0.265	0.292	0.323	0.359	0.400	0.449	0.506	0.574	0.655	0.752	41	
42	0.150	0.163	0.177	0.192	0.210	0.230	0.252	0.277	0.317	0.340	0.380	0.425	0.479	0.543	0.619	0.711	42	
43	0.143	0.155	0.168	0.183	0.200	0.218	0.239	0.263	0.291	0.323	0.360	0.403	0.454	0.514	0.585	0.672	43	
44	0.137	0.148	0.160	0.174	0.190	0.207	0.227	0.250	0.276	0.306	0.341	0.382	0.429	0.486	0.553	0.634	44	
45	0.130	0.141	0.153	0.166	0.180	0.197	0.216	0.238	0.212	0.291	0.323	0.362	0.406	0.460	0.533	0.599	45	
46	0.124	0.134	0.145	0.158	0.172	0.187	0.205	0.226	0.249	0.276	0.306	0.342	0.385	0.435	0.494	0.566	46	
47	0.118	0.128	0.138	0.150	0.163	0.173	0.195	0.214	0.236	0.261	0.290	0.324	0.364	0.411	0.467	0.534	47	
48	0.113	0.122	0.132	0.143	0.155	0.170	0.185	0.204	0.224	0.248	0.275	0.317	0.345	0.389	0.441	0.504	48	
49	0.108	0.116	0.126	0.136	0.148	0.161	0.176	0.193	0.213	0.235	0.261	0.291	0.326	0.367	0.417	0.475	49	

Segue Tariffa per la determinazione delle quote di rendita
 (Avvenendo la morte dell'inscritto prima che sia liquidata

vitalizia a favore degli iscritti nel ruolo dei contributi riservati
 la pensione i versamenti fatti sono restituiti alla famiglia)

Eta al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente Nell'ipotesi che la decorrenza della										al versamento unico di una lira versione sia stabilita all'eta di anni:							Eta al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
50	0.103	0.111	0.120	0.130	0.141	0.153	0.168	0.184	0.202	0.223	0.247	0.275	0.308	0.347	0.393	0.448	50	
51	0.098	0.106	0.114	0.124	0.134	0.146	0.159	0.175	0.192	0.212	0.234	0.261	0.292	0.328	0.371	0.423	51	
52	0.094	0.101	0.109	0.118	0.128	0.139	0.152	0.168	0.182	0.201	0.222	0.247	0.276	0.310	0.350	0.390	52	
53	0.089	0.096	0.104	0.112	0.122	0.132	0.144	0.158	0.173	0.191	0.211	0.234	0.261	0.293	0.331	0.376	53	
54	0.086	0.092	0.099	0.107	0.116	0.126	0.137	0.150	0.165	0.181	0.200	0.222	0.247	0.277	0.312	0.354	54	
55	0.082	0.088	0.095	0.102	0.111	0.120	0.131	0.143	0.155	0.172	0.190	0.210	0.234	0.262	0.295	0.334	55	
56	-	0.084	0.091	0.098	0.106	0.115	0.125	0.136	0.149	0.163	0.180	0.199	0.221	0.248	0.278	0.315	56	
57	-	-	0.087	0.094	0.101	0.109	0.119	0.130	0.142	0.155	0.171	0.189	0.210	0.234	0.263	0.297	57	
58	-	-	-	0.089	0.097	0.105	0.113	0.123	0.135	0.148	0.162	0.179	0.199	0.221	0.248	0.280	58	
59	-	-	-	-	0.092	0.100	0.108	0.118	0.128	0.140	0.154	0.170	0.188	0.209	0.234	0.264	59	
60	-	-	-	-	-	0.096	0.103	0.112	0.122	0.134	0.147	0.161	0.178	0.198	0.221	0.249	60	
61	-	-	-	-	-	-	0.099	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
62	-	-	-	-	-	-	-	0.103	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	
69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
 DELLO SBARBA.

Il numero 1463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA**

Visto il Regio decreto 2 ottobre 1879, n. 5119 (serie 2^a) che istituì la Commissione centrale dei valori per le dogane, ed i decreti successivi che ebbero a riordinarla;

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 303, che dà facoltà al ministro delle finanze di pubblicare le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione;

Viste le disposizioni emanate dal ministro delle finanze con il decreto 28 giugno 1921;

Visto il decreto 1° giugno 1922, del ministro per l'industria ed il commercio col quale fu nominata una Commissione per lo studio del sistema da adottare per la determinazione dei valori doganali in relazione con la riforma della tariffa doganale;

Viste le conclusioni della stessa Commissione, secondo le quali conviene mantenere e adottare in via definitiva il sistema introdotto in via provvisoria col citato decreto Ministeriale 28 giugno 1921 per la rilevazione e la determinazione dei valori delle merci agli effetti delle statistiche del commercio con l'estero, sulla base delle dichiarazioni direttamente presentate dagli importatori, esportatori o loro rappresentanti e debitamente controllate dall'Amministrazione delle dogane;

Considerato che l'adozione del sistema stesso, integrato dall'azione di controllo e di revisione, affidata all'Amministrazione delle dogane, viene a rendere superflua l'opera della Commissione centrale dei valori per le dogane;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio, per l'agricoltura, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale dei valori per le dogane è soppressa.

Art. 2.

La determinazione dei valori delle merci per le statistiche del commercio con l'estero è fatta sulla base delle dichiarazioni presentate dagli importatori ed esportatori.

A tal fine è fatto obbligo agli stessi importatori, agli esportatori e per essi ai vettori o loro rappresentanti, di fornire alle dogane, insieme con le altre indicazioni già prescritte agli effetti statistici, quella del valore, espresso in carta, per tutte le merci che attraversano la linea doganale, sia in entrata nel Regno, che in uscita.

Come valore delle merci importate dovrà essere indicato quello delle merci stesse poste al confine, fuori dazio, e come valore delle merci esportate quello delle merci nell'interno del Regno, accresciuto delle spese di trasporto fino al confine.

Il peso delle merci, da indicare nelle dichiarazioni agli effetti statistici, deve in ogni caso essere quello effettivo delle merci stesse, ossia il peso netto reale.

Per le merci in importazione sarà indicato il peso netto legale o quello comprendente i recipienti immediati, quando in tal modo venga determinato il peso delle merci per la liquidazione dei diritti di confine.

Art. 3.

Il ministro delle finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura, potrà disporre perchè i valori medi risultanti dalle dichiarazioni presentate dagli importatori ed esportatori siano sottoposti a una revisione generale di controllo prima di renderli definitivi.

Art. 4.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e per ogni irregolarità nell'adempimento di essi, resta applicabile, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 308, la multa stabilita dal primo comma dell'articolo 81 della legge doganale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE — ROSSI TEOFILO — BERTINI —
DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1225. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene modificato l'art. 28 del vigente statuto organico del R. Collegio femminile « Agli Angeli » di Verona.

N. 1444. Regio decreto 4 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si omologano, in parte, le modificazioni apportate agli articoli 3, 5 e 6 del regolamento del comune di Torre Pellice (Torino) per l'applicazione della tassa di soggiorno in base alla legge 11 dicembre 1910, n. 863.

N. 1445. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, vengono ripartite le attività e passività tra i comuni di Casalmaggiore e Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona).

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Veduto il decreto Luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490;
 Veduto il R. decreto n. 1294 del 15 settembre 1922, che determina la misura delle indennità da corrispondersi ai magistrati per servizi resi nell'ambito di piccole distanze;
 Tenuto conto della natura della prestazione resa dai magistrati chiamati a presiedere le Commissioni arbitrali per l'impiego privato e riconosciuta l'oppor unità di s'abilità tale indennità in misura uniforme, pur contenendola nei limiti consentiti dallo stesso R. decreto 15 settembre 1922;

DECRETA:

Art. 1.

Ai presidenti delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato istituite con decreto Luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490, è assegnata la indennità giornaliera di lire dieci per ciascuna udienza della Commissione alla quale abbiano presieduto.

Art. 2.

La indennità di cui al precedente articolo sarà corrisposta dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale che provvede coi fondi all'uopo stanziati in bilancio soltanto nei casi in cui, a giudizio del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essa non possa far carico alle somme riscosse dalle Commissioni arbitrali a norma dell'art. 16 D. L. 1º maggio 1916, n. 490.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti:
 Roma, 22 ottobre 1922.

*Il ministro
DELLO SBARBA.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri in data 25 ottobre 1922, è istituita una R. agenzia consolare a Toronto alla dipendenza del R. consolato a Montreal.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri in data 23 ottobre è istituita una R. agenzia consolare in Manaus alla dipendenza del R. Consolato in Pará.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri reali

Tenenti.

Con R. decreto del 15 giugno 1922:

Agamennone Umberto, tenente a disposizione Ministero colonie, ssa da tale posizione dal 11 ottobre 1922.

Arma ai fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Antuori Enrico, colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1º febbraio 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Bisotti Gennaro, colonnello comandante, collocato in P. A. S. a sua domanda dal 1º dicembre 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in P. A. S., a loro domanda, dal 1º dicembre 1922:
 Sanfelice di Bagnoli Marino — Amante Alberto.

Capitani.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Salomone Vincenzo, capitano in aspettativa per motivi speciali dal 1º aprile 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 31 ottobre 1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1º novembre 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Con R. decreto del 27 ottobre 1921:

I seguenti capitani sono collocati in P. A. S., a loro domanda, dal 1º dicembre 1922:
 De Vito Raffaele — Borgoli Renato.

**MINISTERO
per l'industria e il commercio**

**DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private**

**CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 novembre 1922
(Art. 3) del Codice di commercio)**

	Media	Media	
Parigi	154 21	Dinari	—
Londra	97 36	Corone jugoslave	—
Svizzera	401 25	Belgio	143 33
Spagna	322 —	Olanda	8 50
Berlino	0 341	Pesos oro	17 85
Vienna	0 6325	Pesos carta	7 84
Praga	69 —	New York	21 75
Oro	419 67		

MEDIA DEI CONSOLIDATI NEGOZIATI A CONTANTI

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	77 33	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85 97	—